

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI E DELLE IMPRESE ASSOCIATE NELL'ASSEMBLEA DEI
DELEGATI DEL FONDO PENSIONE DIPENDENTI DEL GRUPPO ENEL
(FOPEN)**

A - Regolamento per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori

1. Intendimento elettorale
2. Presentazione delle liste
3. Composizione liste candidati
4. Comitati elettorali
5. Scrutatori
6. Elettori ed eleggibili
7. Elenchi elettori
8. Data elezioni e pubblicazione liste
9. Luogo e orario della votazione
10. Seggi elettorali
11. Sistema di votazione - Schede elettorali
12. Espressione del voto
13. Riconoscimento identità degli elettori
14. Scrutinio
15. Ripartizione ed assegnazione dei posti
16. Risultati elettorali
17. Reclami
18. Proclamazione dei risultati

[Handwritten signatures and initials]

B - Regolamento per l'elezione dei rappresentanti delle Imprese associate

- 1. Indizione delle elezioni
- 2. Elettorato attivo
- 3. Liste Elettorali
- 4. Commissione elettorale
- 5. Modalità di votazione
- 6. Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati
- 7. Reclami

C - Norme comuni

- 1. Insediamiento dell'Assemblea
- 2. Modifiche al Regolamento elettorale

A - Regolamento

1. Indizione delle elezioni	1
2. Elettorato attivo	2
3. Liste Elettorali	3
4. Commissione elettorale	4
5. Modalità di votazione	5
6. Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati	6
7. Reclami	7

B - Norme comuni

1. Insediamiento dell'Assemblea	8
2. Modifiche al Regolamento elettorale	9

Handwritten signatures:
 [Signature 1]
 [Signature 2]
 [Signature 3]
 [Signature 4]

A - Regolamento per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori

1. Intendimento elettorale

Le elezioni vengono indette dal Consiglio di Amministrazione (*) del FOPEN nel 32° mese di permanenza in carica. Scaduto tale termine senza che il Consiglio di Amministrazione abbia a ciò provveduto, le elezioni sono indette entro il mese successivo dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'anzidetta iniziativa si concreta in una comunicazione dell'intendimento di procedere alle nuove elezioni; comunicazione che deve essere inviata, con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, a tutte le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici che hanno stipulato o che hanno aderito all'Accordo sindacale nazionale istitutivo del FOPEN, all'ENEL e alle imprese associate, che provvederanno all'affissione agli albi in tutti i posti di lavoro.

Il termine per la presentazione delle liste dei candidati - da indicare nella stessa comunicazione - non può essere inferiore a 30 giorni dalla data dell'intendimento elettorale, risultante dal timbro postale di partenza che sarà posto sulle lettere raccomandate.

2. Presentazione delle liste

Per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'Assemblea dei Delegati del FOPEN, possono presentare liste:

- congiuntamente o disgiuntamente le Organizzazioni sindacali di cui al punto 1, comma 2;
- i lavoratori associati, purchè la lista sia sottoscritta da almeno il 7% degli aventi diritto ai voto

Le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di ogni giorno, a partire dal terzultimo giorno lavorativo fissato per la presentazione delle liste stesse.

Ciascun candidato non può figurare in più di una lista concorrente.

Le liste dei candidati devono essere presentate a mano al Presidente (†) del Consiglio di Amministrazione del FOPEN uscente, che ne rilascia ricevuta indicando il giorno e l'ora della presentazione e le trasmette al Comitato Elettorale Nazionale entro il giorno successivo a quello ultimo previsto per la presentazione delle liste stesse.

(*) - Le prime elezioni sono indette dal Comitato provvisorio di gestione, ai sensi del punto 4, comma 2, lettera d) dell'Accordo sindacale nazionale istitutivo del FOPEN.

(†) - Per le prime elezioni, le liste devono essere presentate all'ENEL - Corporate-Personale, Organizzazione e Servizi.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

3. Composizione liste candidati

Per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'Assemblea dei Delegati del FOPEN, il numero dei candidati per ciascuna lista non può essere superiore di oltre 1/3 al numero dei rappresentanti da eleggere.

Le liste devono contenere l'indicazione delle Organizzazioni Sindacali presentatrici o la denominazione scelta dai lavoratori associati presentatori e i nominativi dei candidati proposti con la specificazione dei seguenti elementi identificativi degli stessi: Unità organizzativa dell'ENEL o di altra Impresa associata dalle quali il candidato dipende e la data di nascita.

4. Comitati Elettorali

Contemporaneamente alla presentazione delle liste, devono essere indicati i nominativi delle persone designate a comporre il Comitato Elettorale Nazionale e i Comitati Elettorali Territoriali.

I componenti dei Comitati Elettorali devono essere scelti fra gli elettori e non possono essere candidati per l'Assemblea dei Delegati del FOPEN.

I Comitati Elettorali si intendono costituiti immediatamente dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle liste.

Il Comitato Elettorale Nazionale ha sede in Roma ed è composto da un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria dell'Accordo sindacale nazionale istitutivo del FOPEN che abbia presentato liste.

Al Comitato Elettorale Nazionale, partecipa un rappresentante dell'ENEL e delle Imprese associate.

Il Comitato Elettorale Nazionale ha il compito di:

- a) verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati alla carica di rappresentante dei lavoratori nell'Assemblea dei Delegati del FOPEN, e di trasmettere, quindi, le liste, entro i successivi due giorni, ai Comitati Elettorali Territoriali;
- b) fissare i due giorni feriali consecutivi nei quali devono aver luogo le votazioni;
- c) predisporre la scheda elettorale unica;
- d) predisporre il modello di verbale da compilare presso ciascun seggio elettorale in occasione della votazione, nonché il verbale da compilare a cura dei Comitati Elettorali Territoriali.
- e) coordinare le operazioni di voto ed esaminare eventuali contestazioni non risolte in sede di Comitato Elettorale Territoriale;

- f) svolgere le operazioni riepilogative dei voti riportati da ciascuna lista nell'ambito dell'intero territorio nazionale, proclamare i risultati delle elezioni, dandone comunicazione alle Organizzazioni sindacali partecipanti alle elezioni stesse, al primo firmatario delle liste presentate dai lavoratori associati, al Consiglio di Amministrazione del FOPEN (*), all'ENEL, nonché alle Imprese associate, che provvederanno all'affissione agli albi in tutti i posti di lavoro.

I Comitati Elettorali Territoriali avranno sede nei seguenti capoluoghi di regione: Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, L'Aquila, Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo e Cagliari.

Il Comitato Elettorale Territoriale - che è composto da un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale e per ogni gruppo di lavoratori associati che abbiano presentato lista - ha i seguenti compiti:

- a) suddividere il territorio di competenza in seggi, tenuto conto della distribuzione degli elettori;
- b) dare comunicazione alle Organizzazioni sindacali e al primo firmatario di ciascun gruppo di lavoratori associati che hanno presentato liste del numero e della distocazione dei seggi stabiliti almeno 20 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni;
- c) nominare i Presidenti dei seggi tra gli elettori non candidati;
- d) pubblicare le liste elettorali;
- e) sovrintendere allo svolgimento delle elezioni, anche dirimendo controversie e decidendo ricorsi concernenti le elezioni stesse;
- f) trasmettere il verbale di cui al punto 14 al Comitato Elettorale Nazionale.

Per l'attuazione di quanto sopra, i Comitati Elettorali Territoriali fissano le modalità necessarie, d'intesa con le Direzioni Territoriali dell'ENEL e con le altre Imprese associate.

5. Scrutatori

Le Organizzazioni sindacali e i gruppi di lavoratori associati, che abbiano presentato liste, designano i propri scrutatori in numero di uno per ciascun seggio, scelti fra gli elettori non candidati, dandone comunicazione al Comitato Elettorale Territoriale almeno 10 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.

(*) - Per le prime elezioni, la comunicazione va indirizzata al Comitato provvisorio di gestione di cui al punto 4 dell'Accordo sindacale nazionale istitutivo del FOPEN.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

6. Elettori ed eleggibili

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori associati al FOPEN che, alla data iniziale fissata per le elezioni, siano in regola con il versamento dei contributi (*).

Sono eleggibili soltanto gli aventi diritto al voto alla data ultima di presentazione delle liste.

7. Elenchi elettori

Il Consiglio di Amministrazione (†) del FOPEN mette a disposizione dei rispettivi Comitati Elettorali Territoriali, almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni, un elenco aggiornato dei lavoratori associati che hanno diritto al voto suddivisi per ambito territoriale di competenza di ciascun Comitato Elettorale Territoriale.

8. Data elezioni e pubblicazione liste

Le elezioni devono svolgersi in due giorni feriali consecutivi compresi nella prima decade del 35° mese di permanenza in carica degli Organi dell'Associazione (*). Al riguardo, il Comitato Elettorale Nazionale, entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, prende contatto con l'ENEL e con le Imprese associate al fine di concordare la data delle elezioni.

La data delle elezioni viene tempestivamente comunicata ai Comitati Elettorali Territoriali a cura del Comitato Elettorale Nazionale.

Le liste dei candidati devono essere portate a conoscenza dei lavoratori in ciascun posto di lavoro, a cura del Comitato Elettorale Territoriale, mediante affissione presso i posti di lavoro stessi, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'inizio delle elezioni.

Eventuali reclami e contestazioni devono pervenire, entro i primi 5 giorni dalla pubblicazione, al Comitato Elettorale Nazionale, il quale deve pronunciarsi entro i 3 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine; le conseguenti determinazioni sono portate a conoscenza del personale mediante affissione agli albi e di esse viene fatta menzione nel verbale di cui al punto 16.

(*) - Per le prime elezioni, hanno diritto di voto tutti i lavoratori che hanno versato la quota di iscrizione al FOPEN.

(†) - Per le prime elezioni, provvede il Comitato provvisorio di gestione di cui al punto 4 dell'Accordo sindacale nazionale istitutivo del FOPEN.

(‡) - Per le prime elezioni, la data delle elezioni sarà stabilita dal Comitato provvisorio di gestione di cui al punto 4 dell'Accordo sindacale nazionale istitutivo del FOPEN.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

9. Luogo e orario della votazione

I Comitati Elettorali Territoriali, previo accordo con le Direzioni Territoriali dell'ENEL e con le Imprese associate, stabiliscono i luoghi e gli orari di votazione nei giorni già precedentemente comunicati dal Comitato Elettorale Nazionale, in modo da permettere, a tutti gli aventi diritto, l'esercizio del voto.

I seggi vengono istituiti in relazione all'ubicazione delle Unità organizzative; per facilitare le operazioni di voto, possono essere costituiti anche seggi mobili.

Luogo, giorno ed orario di votazione devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori a cura del Comitato Elettorale Territoriale, mediante comunicazione negli albi esistenti presso i posti di lavoro dell'ENEL e delle Imprese associate almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

10. Seggi elettorali

Ogni seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente Regolamento e da un Presidente, nominato dal Comitato Elettorale Territoriale, tra i lavoratori non candidati operanti nell'ambito territoriale del Comitato stesso e che risultino aventi diritto al voto.

A cura del Comitato Elettorale Territoriale, ogni seggio viene dotato di una cassetta, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

I lavoratori che, per esigenze di servizio, si trovino in trasferta nei giorni fissati per le elezioni votano nel luogo di trasferta, previa comunicazione dell'ENEL o delle Imprese associate al Comitato Elettorale Territoriale competente ed a quello del luogo di provenienza del lavoratore stesso.

11. Sistema di votazione - Schede elettorali

Le elezioni avvengono sulla base delle liste presentate a norma dei precedenti punti e la votazione è effettuata a mezzo di una scheda predisposta a cura del Comitato Elettorale Nazionale, contenente le liste per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori dell'Assemblea dei Delegati del FOPEN, con l'indicazione dei rispettivi candidati.

Le liste sono disposte sulle schede di votazione in ordine di presentazione. In caso di contemporaneità, l'ordine di precedenza viene estratto a sorte.

Ciascuna lista deve contenere l'indicazione dell'Organizzazione sindacale e di tutte le Organizzazioni sindacali in caso di presentazione congiunta di

[Handwritten signatures and initials]

un'unica lista) o l'indicazione della denominazione scelta dal gruppo di lavoratori che l'ha proposta.

Nelle elezioni il voto è diretto e segreto e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona, fatta eccezione per i lavoratori all'estero, per i quali è ammesso il voto per corrispondenza. Allo scopo il Comitato Elettorale Nazionale, tramite l'Azienda interessata e in tempo utile rispetto alla data fissata per le elezioni, fornirà agli elettori interessati la scheda elettorale corredata di relativa busta per il successivo invio al Comitato Elettorale stesso. L'elettore interessato provvederà ad inviare, a mezzo Azienda o personalmente accollandosi le spese di spedizione, l'apposita busta contenente la scheda votata. Il Comitato Elettorale considererà utili ai fini dei risultati delle elezioni tutte le schede pervenute entro il decimo giorno successivo all'ultimo dei giorni fissati per le votazioni.

Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

La scheda per la votazione deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio o da chi per esso.

Il voto sarà espresso mediante crocetta tracciata sull'apposita casella a fianco dell'intestazione della lista.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o segni di individuazione.

12. Espressione del voto

Per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'Assemblea dei Delegati del FOPEN, l'elettore può esprimere esclusivamente il voto di lista.

Il voto espresso a fianco di candidati di una stessa lista vale quale votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto di lista. Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di voti espressi a fianco di candidati di liste differenti, senza voto di lista, rende nulla la scheda. In caso di voto di lista e di voti espressi a fianco anche di candidati di altre liste, prevale il voto di lista.

13. Riconoscimento identità degli elettori

Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale, essi devono essere riconosciuti da almeno uno degli scrutatori del seggio o da due elettori che abbiano già votato.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'P. Rossi', 'G. Verdi', 'M. Bianchi', and 'A. Neri'.

Il Presidente o chi per esso appone, nell'elenco di cui al punto 10, la propria sigla a fianco del nome dell'elettore, per indicare che il medesimo ha votato.

14. Scrutinio

Le operazioni di scrutinio - da iniziare alle ore 8.00 del giorno successivo a quello in cui si sono concluse le votazioni e da portare a compimento senza soluzione di continuità - vanno fatte nella sede del seggio se questo è fisso; per i seggi mobili è data facoltà di farle convergere nella sede del seggio più vicino, ferma restando la compilazione separata dei verbali.

Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio su cui deve essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, viene consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - al Comitato Elettorale Territoriale che procede al controllo del conteggio dei voti, dandone atto nel proprio verbale.

Il Comitato Elettorale Territoriale provvede a trasmettere entro 24 ore dal compimento delle operazioni, con lettera raccomandata-espresso e ricevuta di ritorno, il verbale dei risultati delle votazioni al Comitato Elettorale Nazionale. Allo stesso Comitato Elettorale Nazionale, sarà trasmesso il plico sigillato con tutto il materiale elettorale, che sarà tenuto a disposizione per almeno tre mesi.

15. Ripartizione ed assegnazione dei posti

Trascorso il decimo giorno successivo all'ultimo dei giorni fissati per la votazione, il Comitato Elettorale Nazionale procederà allo scrutinio delle schede pervenute dai soci che hanno votato per corrispondenza, redigendo apposito verbale.

Successivamente esaminerà e deciderà eventuali casi di contestazione e/o ricorsi non risolti dai Comitati Elettorali Territoriali.

Sulla base dei risultati complessivi delle votazioni, il Comitato Elettorale Nazionale provvederà, quindi, alla attribuzione a ciascuna lista di tutti i voti ricevuti

La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori nell'Assemblea dei Delegati del FOPEN viene effettuata proporzionalmente al numero dei voti validi riportati da ogni singola lista, applicando il sistema proporzionale puro.

Per la ripartizione dei posti nell'Assemblea dei Delegati del FOPEN, il Comitato Elettorale Nazionale deve procedere come in appresso:

- 1) trovare il quoziente elettorale, cioè il rapporto fra i voti validi espressi ed il numero dei posti da assegnare;

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and initials 'a. l. h.' on the right.

- 2) attribuire ad ogni lista tanti posti quante volte il quoziente risulta contenuto nel numero dei voti riportati;
- 3) attribuire i posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente elettorale alle liste che hanno riportato i maggiori resti. A parità di resti tra liste diverse, il posto verrà attribuito alla lista che non avrà conseguito alcun posto. Ove, sempre a parità di resti, tutte le liste abbiano conseguito almeno un posto, si ricorrerà al sorteggio:

Nei limiti dei posti attribuiti a ciascuna lista, l'assegnazione dei seggi andrà effettuata seguendo l'ordine di elencazione indicato nelle liste stesse.

16. Risultati elettorali

Il Comitato Elettorale Nazionale procede alla redazione del verbale sulla base dei risultati di scrutinio. Detto verbale deve contenere, separatamente:

- il numero dei voti riportati da ciascuna lista;
- il numero dei posti assegnati a ciascuna lista nell'Assemblea dei Delegati del FOPEN ed i candidati risultati eletti.

Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato Elettorale Nazionale.

17. Reclami

Copia del verbale redatto dal Comitato Elettorale Nazionale deve essere notificata alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali che hanno presentato proprie liste, al primo firmatario dei presentatori di lista, nonché all'ENEL ed alle Imprese associate.

Gli eventuali reclami dei destinatari delle notifiche di cui sopra devono essere avanzati, da parte degli stessi, a pena di decadenza, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del verbale del Comitato Elettorale Nazionale.

I reclami di cui sopra devono essere trasmessi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Elettorale Nazionale e, per conoscenza, alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, che hanno presentato liste, al primo firmatario della lista eventualmente interessata, alla Corporate-Personale, Organizzazione e Servizi dell'ENEL ed alle Imprese associate.



Il Comitato Elettorale Nazionale esamina gli eventuali reclami e decide in merito entro 5 giorni, con facoltà di ordinare la ripetizione delle votazioni nei seggi dove le contestazioni risultano fondate e gli errori di tale gravità da modificare i risultati elettorali.

Il Comitato Elettorale Nazionale può demandare le contestazioni concernenti l'interpretazione del presente Regolamento, sulle quali non è

riuscito a trovare una soluzione unanime, all'esame del Consiglio di Amministrazione del FOPEN (1), che si deve pronunciare entro 10 giorni dalla notificazione del Comitato stesso.

18. Proclamazione dei risultati

Trascorsi i termini di cui al punto 17, il Comitato Elettorale Nazionale procede alla proclamazione dei risultati elettorali con la comunicazione di cui al punto 4, comma 6, lett. e, nella quale dovrà essere riportato il numero dei posti assegnati a ciascuna lista nell'Assemblea dei Delegati del FOPEN, con i nominativi dei candidati eletti.



(1) Per le prime elezioni deputato a dirimere eventuali contestazioni è il Comitato provvisorio di Gestione, di cui al punto 4 dell'Accordo sindacale nazionale istitutivo del FOPEN.

B - Regolamento per l'elezione dei rappresentanti delle Imprese Associate nell'Assemblea dei Delegati del FOPEN

1. Indizione delle elezioni

Il Consiglio di Amministrazione⁽¹⁾ del FOPEN nel 32° mese di permanenza in carica, contestualmente all'avvio della procedura per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori, avvia quella per l'elezione dei Delegati dell'ENEL e delle altre Imprese Associate al FOPEN.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini richiamati, le elezioni sono indette entro il mese successivo dal Collegio dei Revisori Contabili.

L'avvio della procedura è comunicato ai legali rappresentanti di tutte le Imprese Associate a mezzo lettera raccomandata r.r. con invito a presentare le liste dei candidati entro 30 giorni dalla comunicazione stessa.

2. Elettorato attivo

Hanno diritto di voto l'ENEL e le Imprese che risultano associate al FOPEN nel mese precedente a quello in cui le elezioni sono indette.

3. Liste Elettorali

Alle elezioni dei Delegati in rappresentanza dell'ENEL e delle Imprese Associate per la costituzione o rinnovo dell'Assemblea concorrono:

- a) una lista dell'ENEL quale socio fondatore di parte aziendale;
- b) liste presentate da una o più Imprese Associate da cui dipendono complessivamente almeno il 10% dei lavoratori Associati a FOPEN.

Le liste devono contenere l'elenco dei nominativi dei candidati con l'indicazione del ruolo ricoperto nell'Impresa associata, l'età ed il titolo di studio.

Ogni lista deve contenere al massimo 35 nominativi. Ciascun candidato non può figurare in più di una lista.

Le liste elettorali devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle Imprese presentatrici ed essere inviate alla Commissione elettorale di cui al successivo punto 4) almeno un mese prima della data prevista per le elezioni.

(¹) - Le prime elezioni sono indette dal Comitato provvisorio di gestione, ai sensi del punto 4, comma 2, lettera d) dell'Accordo sindacale nazionale istitutivo del FOPEN.

4. Commissione elettorale

L'ENEL promuove, immediatamente dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle liste, la costituzione presso il FOPEN di una Commissione elettorale, la quale è composta da 3 membri scelti di comune accordo fra le Imprese che hanno formato le liste e non compresi tra i candidati contenuti nelle liste stesse.

La Commissione svolge i seguenti compiti:

- fissa il periodo utile per le votazioni, in concomitanza con la data delle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori;
- predispone la scheda elettorale, riportando nella stessa le liste con l'indicazione dei nominativi dei candidati;
- trasmette alle Imprese Associate la scheda elettorale corredata di busta e relative istruzioni per la votazione;
- riceve e scruta le schede votate;
- proclama i risultati delle votazioni.

5. Modalità di votazione

L'ENEL e le Imprese associate, ricevuta la scheda elettorale firmata da almeno due componenti la Commissione elettorale, procedono alla votazione entro il periodo di tempo indicato dalla Commissione stessa.

L'ENEL e ciascuna Impresa associata può votare una sola lista tra quelle contenute nella scheda elettorale.

La scheda votata, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti, dovrà essere restituita anche per posta alla Commissione mediante l'apposita busta ricevuta unitamente alla scheda.

La Commissione considererà utili per lo scrutinio tutte le schede pervenute entro il quinto giorno successivo alla scadenza del periodo fissato per la votazione.

6. Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

Conclusa l'acquisizione delle schede, la Commissione procederà al relativo scrutinio ed al conteggio dei voti riportati dalle varie liste, attribuendo agli stessi un valore ponderale determinato utilizzando la seguente proporzione:

$$a : b = x : 30$$

a = n.° dei lavoratori associati al FOPEN e dipendenti dall'ENEL e dalle Imprese associate le quali hanno preso parte alla votazione

b = n.° complessivo dei lavoratori associati a FOPEN

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with initials like 'a' and 'L'.

$x =$ n.° seggi da attribuire a ciascuna lista

$30 =$ n.° seggi complessivi da attribuire

La Commissione proclamerà quindi eletti i candidati corrispondenti al numero di seggi attribuiti a ciascuna lista, seguendo l'ordine di elencazione indicato nelle liste stesse.

I posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente elettorale saranno attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti. A parità di resti tra liste diverse, il posto verrà attribuito alla lista che non avrà conseguito alcun posto. Ove, sempre a parità di resti, tutte le liste abbiano conseguito almeno un posto, si ricorrerà al sorteggio.

7. Reclami

Di tutte le operazioni elettorali la Commissione redige apposito verbale che invia al Consiglio di Amministrazione di FOPEN all'ENEL ed a ciascuna Impresa Associata.

Gli eventuali reclami devono essere avanzati, a pena di decadenza, alla Commissione elettorale, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla ricezione del verbale.

La Commissione elettorale esamina gli eventuali reclami e decide in merito entro 5 giorni, con facoltà di ordinare la ripetizione delle votazioni nei seggi dove le contestazioni risultano fondate e gli errori di tale gravità da modificare i risultati elettorali.

Il Comitato Elettorale Nazionale può demandare le contestazioni concernenti l'interpretazione del presente Regolamento, sulle quali non è riuscito a trovare una soluzione unanime, all'esame delle Parti stipulanti il Regolamento medesimo, che si devono pronunciare entro 10 giorni dalla notificazione del Comitato stesso.

C - Norme comuni


1. Insediamiento dell'Assemblea

L'insediamento dell'Assemblea dei Delegati del FOPEN ha luogo entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati, e salvo il caso in cui non vi siano contestazioni, su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente (*).


2. Modifiche al Regolamento elettorale

Ciascuna categoria di Delegati all'Assemblea potrà apportare eventuali modifiche al presente Regolamento elettorale per la parte di propria competenza, con la maggioranza dei due terzi dei Delegati stessi.

01amnicounciofopenregol.elett.2







(*) - Per le prime elezioni, l'insediamento ha luogo su convocazione del Comitato provvisorio di gestione di cui al punto 4 dell'Accordo sindacale nazionale istitutivo del FOPEN.